

Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2003

(del 3 settembre 2002)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge tributaria del 21 giugno 1994 (denominata qui di seguito LT) e in particolare l'articolo 322 LT;

richiamato l'art. 39 LT concernente la compensazione degli effetti della progressione a freddo;

considerata l'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, passato da 104.0 punti al 31.12.1997 a 107.5 punti al 31.12.2001 con un aumento di 3.5 punti;

precisato che gli arrotondamenti sono avvenuti al 100.– franchi superiore o inferiore, ma che il calcolo è avvenuto partendo dal dato esatto non arrotondato;

decreta:

Imposizione globale secondo il dispendio
(art. 13 LT)

Art. 1 Il dispendio determinante non può essere inferiore a fr. 160 000.– annui.

Deduzione delle spese professionali per attività lucrativa dipendente
(art. 25 LT)
a) Principio

Art. 2 ¹Il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest'ultimo.

²Non è ammessa la deduzione delle spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, delle spese private causate dalla posizione professionale del contribuente nonché di quelle per il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 33 lett. a LT).

³Se ambedue i coniugi svolgono un'attività lucrativa dipendente le deduzioni sono ammesse per ciascuno di essi. Quando un coniuge aiuta l'altro nella professione, nel commercio o nell'impresa, le deduzioni sono ammesse se esiste un rapporto di servizio che prevede conteggi con le assicurazioni sociali.

b) Spese di trasporto

Art. 3 ¹Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

- per l'uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
- per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino a 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.– l'anno;
- per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

²Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km. per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km. per le automobili.

³La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 14.– al giorno o fr. 3 000.– l'anno).

c) Spese supplementari per doppia economia domestica

Art. 4 ¹Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio.

²La deduzione è stabilita come segue:

- a) se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa: fr. 14.– il giorno o fr. 3 000.– l'anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa;
- b) se il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 14.–, vale a dire fr. 28.– il giorno o fr. 6 000.– l'anno se le medesime circostanze sussistono tutto l'anno.

³Se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest'ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.– il giorno o fr. 1 500.– l'anno, rispettivamente fr. 21.– il giorno o fr. 4 500.– l'anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto.

d) Spese supplementari di alloggio

Art. 5 ¹Sono considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana.

²È ammessa la deduzione dell'affitto usuale di una camera (e non di un appartamento) e, a titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale oltre a quelle stabilite dall'art. 3 per il trasporto dalla propria abitazione al luogo di lavoro.

e) Lavoro a turni o notturno

Art. 6 ¹Il contribuente che svolge un lavoro a turni o di notte può dedurre per ogni giorno di lavoro a turni o di notte di almeno 8 ore consecutive: fr. 14.– oppure fr. 3 000.– l'anno se il lavoro a turni o di notte è svolto tutto l'anno. Questa deduzione non può essere cumulata con quelle per spese supplementari per doppia economia domestica previste dall'art. 4.

²Il totale dei giorni di lavoro a turni o notturno deve essere attestato dal datore di lavoro nel certificato di salario.

³Il lavoro a orario irregolare è equiparato al lavoro a turni, se i due pasti principali non possono essere consumati a domicilio all'ora consueta.

f) Altre spese professionali

Art. 7 ¹Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all'esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati, per l'uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc.

²La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2 300.– l'anno oppure delle spese effettive. In quest'ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale.

³La deduzione complessiva del capoverso 2 è dimezzata se l'attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all'anno o con un grado di occupazione al 50%.

g) Spese di perfezionamento e riqualifica professionale

Art. 8 ¹Le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l'esercizio dell'attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate.

²Non è ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria (art. 33 lett. b LT) e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall'art. 7.

h) Attività accessoria

Art. 9 ¹Per l'esercizio di un'attività lucrativa accessoria occasionale dipendente e in sostituzione delle spese professionali ammesse dagli articoli precedenti è accordata una deduzione complessiva di fr. 800.– l'anno.

²Se, in luogo della deduzione complessiva del capoverso 1, il contribuente fa valere spese più elevate, la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale devono essere giustificate.

Deduzione per figli agli studi
(art. 34 LT)

Art. 10 ¹Per ogni figlio fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, sono riconosciute le seguenti deduzioni:

1. fr. 1 100.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione;
2. fr. 1 800.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
3. fr. 4 300.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli **non** rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
4. fr. 6 000.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d'ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;
5. fr. 12 600.– se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.

²In tutti i casi, deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.

³Gli assegni o borse di studio fino a fr. 500.– l'anno danno diritto all'intera deduzione del capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell'intera deduzione.

Calcolo delle aliquote dell'imposta alla fonte
(artt. 106 e 107 LT)

Art. 11 ¹La Divisione delle contribuzioni elabora le tabelle delle aliquote per le imposte alla fonte conformemente agli articoli 106 e seguenti LT e alle direttive federali in materia.

²Per l'imposta cantonale valgono le seguenti deduzioni forfetarie:

1. Contributi AVS / AI / IPG	5.05%	del salario lordo
2. Contributi AD	1.5%	del salario lordo fino a fr. 106 800.–, al massimo fr. 1 602.–
	1%	del salario lordo da fr. 106 801.– fino a fr. 267 000.–, al massimo fr. 1 602.–
		In totale al massimo fr. 3 204.–
3. Contributi AINP	1.2%	del salario lordo, al massimo fr. 1 281.60
4. Contributi alla previdenza professionale (2. pilastro)	4.5%	del salario lordo
5. Deduzione per premi assicurativi e interessi sui capitali a risparmio	a) <i>dimoranti</i>	
	3%	del salario lordo per le persone sole (massimo fr. 4 800.–)
	5%	del salario lordo per i coniugi (massimo fr. 9 600.–)
	5.5%	del salario lordo per i coniugi con 1 figlio (massimo fr. 9 600.–)
	6.0%	del salario lordo per i coniugi con 2 figli o più (massimo fr. 9 600.–)
	b) <i>frontalieri</i>	
	1.5%	del salario lordo per le persone sole (massimo fr. 4 800.–)
	2.0%	del salario lordo per i coniugi (massimo fr. 9 600.–)

6. Deduzione per spese professionali (spese di trasporto, per pasti fuori domicilio e per le altre spese necessarie alla professione) fr. 3 900.– per dimoranti con un solo reddito
fr. 7 200.– per dimoranti coniugati con doppio reddito
fr. 5 800.– per frontalieri con un solo reddito
fr. 9 900.– per frontalieri coniugati con doppio reddito
7. Deduzione per coniugi con doppio reddito fr. 7 200.–
8. Deduzione per figli fr. 10 400.– per figlio
- ³Il moltiplicatore medio comunale è dell'83%.

Tassazione ordinaria sostitutiva
(art. 113 LT)

Art. 12 La tassazione ordinaria sostitutiva viene eseguita quando i proventi lordi assoggettati all'imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui con domicilio o dimora fiscale in Svizzera superano singolarmente, nel corso di un anno civile, l'importo di fr. 120 000.–.

Indicizzazione

Art. 13 I seguenti articoli della legge tributaria del 21 giugno 1994 sono così modificati:

Deduzioni generali

Art. 32 cpv. 2

²Se i coniugi vivono in comunione domestica, sono dedotti 7 200.– franchi dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro.

Deduzioni sociali

Art. 34 cpv. 1 c)

c) per ogni figlio fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 12 600.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.

Aliquote

Art. 35 cpv. 1, 2, 3

¹L'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie		Aliquote di ogni categoria	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria	Aliquota effettiva del massimo di categoria
		%	Fr.	%
fino	a fr. 11 200	0.175	19.60	0.175
da fr. 11 300	a fr. 15 400	5.321	243.10	1.578
da fr. 15 500	a fr. 18 500	6.050	430.65	2.327
da fr. 18 600	a fr. 23 000	3.990	610.20	2.653
da fr. 23 100	a fr. 26 700	7.626	892.35	3.342
da fr. 26 800	a fr. 35 300	9.621	1 719.75	4.871
da fr. 35 400	a fr. 46 500	10.553	2 901.70	6.240
da fr. 46 600	a fr. 51 400	11.174	3 449.25	6.710
da fr. 51 500	a fr. 64 700	12.000	5 045.25	7.797
da fr. 64 800	a fr. 81 000	11.794	6 967.65	8.602
da fr. 81 100	a fr. 100 900	12.681	9 491.15	9.406
da fr. 101 000	a fr. 201 800	13.302	22 912.85	11.354
da fr. 201 900	a fr. 337 400	14.278	42 273.80	12.529
da fr. 337 500	in avanti	15.076		

²Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie		Aliquote di ogni categoria	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria	Aliquota effettiva del massimo di categoria
		%	Fr.	%
fino	a fr. 18 100	0.160	28.95	0.159
da fr. 18 200	a fr. 21 800	3.990	176.60	0.810
da fr. 21 900	a fr. 25 000	4.434	318.50	1.274
da fr. 25 100	a fr. 29 400	2.660	435.55	1.481
da fr. 29 500	a fr. 37 500	3.990	758.75	2.023
da fr. 37 600	a fr. 42 400	6.651	1 084.65	2.558
da fr. 42 500	a fr. 53 700	7.981	1 986.50	3.699
da fr. 53 800	a fr. 70 700	10.287	3 735.30	5.283
da fr. 70 800	a fr. 80 100	11.262	4 793.95	5.984
da fr. 80 200	a fr. 108 600	12.859	8 458.75	7.788
da fr. 108 700	a fr. 124 900	12.238	10 453.55	8.369
da fr. 125 000	a fr. 162 300	13.125	15 362.30	9.465
da fr. 162 400	a fr. 201 800	14.011	20 896.65	10.355
da fr. 201 900	a fr. 269 300	14.544	30 713.85	11.405
da fr. 269 400	a fr. 674 900	14.898	91 140.15	13.504
da fr. 675 000	in avanti	15.076		

³I redditi inferiori a 11 200.-- franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 1, e a 18 100.-- franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 2, sono esenti da imposta.

Le frazioni di reddito inferiori a 100.-- franchi non sono computate.

Abrogazioni

Art. 14 È abrogato il decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2001-2002 che rimane tuttavia applicabile alle tassazioni riferite a quel periodo fiscale.

Entrata in vigore

Art. 15 Questo decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Bellinzona, 3 settembre 2002

Per il Consiglio di Stato

La Presidente: **P. Pesenti**

Il Cancelliere: **G. Gianella**